

- **Oggetto:** Vigilanza e accoglienza degli alunni rientrano nelle mansioni del collaboratore scolastico
- **Data ricezione email:** 30/08/2019 14:37
- **Mittenti:** Community LexForSchool - Gest. doc. - Email: no_reply@spaggiari.eu
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <vaic86300c@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Community LexForSchool <no_reply@spaggiari.eu>

Testo email

Buongiorno,

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza del 2/08/2019 n. 20844, ha ribadito che le attività di accoglienza e di sorveglianza degli alunni rientrano nelle mansioni del collaboratore scolastico (ai sensi della Tabella A "Profili di Area del personale ATA", allegata al CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007 nonché dell'art. 50, punto 3, del medesimo CCNL).

Nel caso specifico la Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare dell'ammonimento: il lavoratore aveva avviato allo scuolabus due bambine di sei e otto anni senza accompagnarle. Allo stesso tempo la Corte ha annullato la condanna per responsabilità aggravata disposta dal giudice di primo grado.

Per leggere la sentenza completa e la relativa massimazione:

https://web.spaggiari.eu/col/app/default/documento_dettaglio.php?id=1612&tipo_prov=leg&

Buona lettura

